

Codice A1701A

D.D. 10 agosto 2017, n. 827

**Annullamento e sostituzione della determinazione dirigenziale n. 819 del 9 agosto 2017. Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Asti e D.O.C. Piemonte Moscato, riserva vendemmiale e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2017.**

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 2 e 3 stabilisce che:

- (comma 2) le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 3) le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 38 “Riclassificazioni, declassamenti,tagli” comma 1 stabilisce che:

- è consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014, modificato con Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2015, “Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Asti”, all’articolo 4 (anche per le sottozone), stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a:

- Asti o Asti Spumante 10 t/ha;
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 8t/ha;
- Moscato d’Asti 10 t/ha;
- Moscato d’Asti vendemmia tardiva 6 t/ha;
- Moscato d’Asti Canelli e Moscato d’Asti Strevi 9,5 t/ha;
- Moscato d’Asti Santa Vittoria 9 t/ha.

Il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011 “Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Piemonte”, all’articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la tipologia Piemonte Moscato non può essere superiore a 11,5 t/ha.

Il Consorzio di Tutela dell'Asti, con propria nota del 3 agosto 2017 prot. n. 419/2017/AT, ha richiesto, ai sensi dell'art. 39 della L. 238/2016, di fissare la resa ad ettaro di uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2017 in:

- Asti o Asti Spumante 8 t/ha, più 1 t/ha di riserva vendemmiale;
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 8t/ha;
- Moscato d'Asti 8 t/ha, più 1 t/ha di riserva vendemmiale;
- Moscato d'Asti vendemmia tardiva 6 t/ha;
- Moscato d'Asti Canelli e Moscato d'Asti Strevi 8 t/ha, più 1 t/ha di riserva vendemmiale;
- Moscato d'Asti Santa Vittoria 8 t/ha, più 1 t/ha di riserva vendemmiale.

Il Consorzio ha richiesto inoltre di stabilire i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G., consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato);
- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia.

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con propria nota del 4 agosto 2017 prot. n. 26/2017, ha richiesto, ai sensi dell'art. 38 della L. 238/2016, di fissare in 10 q/ha la resa ad ettaro di uve Moscato bianco derivanti da unità vitate iscritte allo schedario viticolo con idoneità alla produzione della D.O.C.G. Asti ma rivendicate a D.O.C. Piemonte Moscato in virtù della scelta vendemmiale (così come prevista dal richiamato art. 38 della L. 238/2016) per la vendemmia 2017.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita attraverso la consultazione telematica e ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio di Tutela dell'Asti.

La stessa consultazione telematica è stata fatta, in un secondo momento in merito alla richiesta del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato; Coldiretti e Confagricoltura hanno fornito parere favorevole, nulla è pervenuto dalle altre organizzazioni.

Considerato assolto l'obbligo di consultazione delle Organizzazioni Professionali Agricole e considerato positivo il parere espresso dalle stesse.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Preso atto che quanto previsto nella richiesta del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato non potrà essere controllato informaticamente dall'applicativo predisposto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione.

Rilevato che nella Determinazione Dirigenziale n. 819 del 9 agosto 2017 erano presenti degli errati riferimenti alla L. 238/2016, si ritiene opportuno annullare la stessa, sostituendola con la presente.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

*determina*

- di annullare la determinazione dirigenziale n. 819 del 9 agosto 2017, sostituendola con la presente;

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio di Tutela dell'Asti, ai sensi dell' art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e del vino classificabile come D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2017:

- Asti o Asti Spumante 60 hl/ha di vino, più 7,5 hl/ha di vino bloccato come riserva vendemmiale equivalenti a 8 t/ha di uva, più 1 t/ha di uva da destinare a riserva vendemmiale;
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 48 hl/ha di vino equivalenti a 8t/ha di uva;
- Moscato d'Asti 60 hl/ha di vino, più 7,5 hl/ha di vino bloccato come riserva vendemmiale equivalenti a 8 t/ha di uva, più 1 t/ha di uva da destinare a riserva vendemmiale;
- Moscato d'Asti vendemmia tardiva 30 hl/ha di vino equivalenti a 6 t/ha di uva;
- Moscato d'Asti Canelli e Moscato d'Asti Strevi 60 hl/ha di vino, più 7,5 hl/ha di vino bloccato come riserva vendemmiale equivalenti a 8 t/ha di uva, più 1 t/ha di uva da destinare a riserva vendemmiale;
- Moscato d'Asti Santa Vittoria 57,6 hl/ha di vino, più 7,2 hl/ha di vino bloccato come riserva vendemmiale equivalenti a 8 t/ha di uva, più 1 t/ha di uva da destinare a riserva vendemmiale;

- di consentire inoltre che le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa fissata per la D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2017 possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato);
- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia;

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, ai sensi dell' art. 38 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in 10 t/ha equivalenti a 75hl/ha di vino la resa ad ettaro per la vendemmia 2017 delle uve e del vino classificabile come D.O.C. Piemonte Moscato derivanti da unità vitate iscritte allo schedario viticolo con idoneità alla produzione della D.O.C.G. Asti ma rivendicate a D.O.C. Piemonte Moscato in virtù della scelta vendemmiale (così come prevista dall'art. 38 della L. 238/2016 richiamato in premessa).

A tal proposito si sottolinea che il rispetto di tale riduzione di resa non potrà essere controllata informaticamente dall'applicativo predisposto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione e il dato dichiarato sarà pertanto responsabilità dell'utente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Moreno Soster